



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della libertà, 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039

www.comune.casalgrande.re.it - pec: casalgrande@cert.provincia.re.it

Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

NUMERO SCHEDA	SUAP 53
TITOLO SCHEDA	CENTRI ESTETICI, PIERCING, TATUATORI E SIMILI
NUMERO REVISIONE	4
DATA REVISIONE	16/12/2016
SETTORE COMPETENTE	ATTIVITA' PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO
RESPONS. PROCED. (Tel. - Mail)	BARANI ELENA – 0522 998575 - commercio@comune.casalgrande.re.it
RESPONS. ATTO FINALE (Tel. -Mail)	BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – commercio@comune.casalgrande.re.it
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	<p>Si intende per attività di estetica, definita dall'art. 1 della Legge 4.1.1990, n. 1, Legge Regionale n. 32/1992, (norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1,) D.M. 12/5/2011 n. 110 e s.m.i., l'attività che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713 s.m.i. (norme per l'attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici). Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.</p> <p>Nell'ambito della definizione dell'attività di estetista si intendono anche: - i centri di abbronzatura o "solarium", che effettuano trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;</p> <ul style="list-style-type: none">- le attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico;- le attività di "disegno epidermico o trucco semipermanente";- i trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e bagno turco;- la mansione di onicotecnico. <p>Non rientrano nell'attività di estetista i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, l'attività di massaggiatore sportivo, le attività motorie e l'attività di naturopata del benessere.</p> <p>I locali adibiti a tale attività devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, in particolare per quanto riguarda gli aspetti</p>

	<p>igienico-sanitari e le superfici minime dei locali.</p> <p>Gli apparecchi elettromeccanici utilizzati devono rispettare quanto stabilito con D.M. 12/5/2011 n. 110 e s.m.i.. L' esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione professionale e dai requisiti previsti dalla normativa antimafia.</p> <p>L'attività di estetista può essere svolta in appositi locali oppure presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, purché siano rispettati i requisiti previsti dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico - sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie vigenti.</p> <p>Non è ammesso l'esercizio dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.</p>
<p>NORMATIVA</p>	<p>L. 443/85 (legge quadro sull'artigianato); legge 4.1.1990, n. 1 artt. 2,4,c 5, 6 e 10, c 1; Legge Regionale n. 32/1992, (norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista); L. 40/2007 art. 10 c 2 (decreto Bersani); D.M. 12/5/2011 n. 110 (regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista); Regolamento comunale di igiene; Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore-piercing approvato con delibera di C.C. n. 50 DEL 31/05/2006; D.Lgs. 59/2010 s.m.i. (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno); D.L. 147/2012; Legge del 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. (norme sul procedimento amministrativo); D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); Legge 11 ottobre 1986, n.713 s.m.i.(norme per l'attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita di cosmetici); L. 124/2015; D.Lgs. 222/2016</p>
<p>REQUISITI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell'intervento ➤ Essere iscritto al Registro delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio o, qualora si tratti di imprese non artigiane, al Registro Imprese tenuto dalla Camera d Commercio ➤ Essere in possesso di abilitazione professionale; la qualificazione professionale deve essere posseduta: <ul style="list-style-type: none"> a) in caso di impresa individuale: dal titolare se l'impresa è artigiana oppure dal Direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana; b) in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985: da almeno un socio partecipante all'attività; c) in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge n. 443/1985: dal Direttore tecnico. <p>REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI ESTETISTA (Legge 1/1990 e L.R. n. 33 del 13/12/2001)</p> <p>Ai fini del riconoscimento della qualifica di estetista è necessario dimostrare il possesso di uno dei requisiti di seguito elencati:</p> <p>a) frequenza di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno e superamento di un apposito esame teorico-pratico.</p>

	<p>b) frequenza di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista e dal superamento di un apposito esame teorico-pratico.</p> <p>c) Attività lavorativa qualificata per un anno in qualità di dipendente qualificato a tempo pieno presso uno studio medico specializzato o un'impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25 (Disciplina dell'apprendistato), presso un'impresa di estetista della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da appositi corsi di formazione teorica della durata di almeno 300 ore.</p> <p>d) Attività lavorativa qualificata a tempo pieno per un periodo non inferiore a tre anni in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio lavoratore presso un'impresa di estetista seguita da corsi di formazione teorica della durata di almeno 300 ore. Il periodo lavorativo deve essere svolto nel quinquennio antecedente l'iscrizione al corso.</p> <p>I corsi devono essere seguiti c/o scuole riconosciute dalla Regione/Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing ➤ Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 D.Lgs. 59/2010 s.m.i., da autocertificare da parte del dichiarante e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i.): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	<p>Segnalazione certificata inizio attività da inviare telematicamente tramite il portale www.suaper.lepida.it.</p> <p><u>ALLEGATI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Copia fotostatica del documento di identità del firmatario ➤ Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico ➤ Procura speciale [per le pratiche presentate online da un soggetto intermediario] ➤ Documentazione attestante i requisiti professionali ➤ Accettazione di designazione di responsabile tecnico ➤ Relazione descrittiva e dettagliata dell'attività svolta, numero degli addetti, procedure per pulizia dei locali ed arredi, disinfezione e sterilizzazione dello strumentario, lavaggio biancheria e smaltimento di rifiuti a rischio infettivo, sottoscritta dal diretto interessato ➤ Elenco delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici ➤ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti igienico-sanitari, sottoscritta dall'interessato o da tecnico abilitato ➤ Planimetria quotata dei locali oggetto della SCIA in scala 1:100, riportante le destinazioni d'uso, la superficie, le altezze dei locali e degli spazi funzionali con indicazione degli arredi e delle attrezzature, sottoscritta da tecnico abilitato ➤ Dichiarazione redatta da professionista abilitato attestante il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e che costituisce certificato provvisorio di conformità / agibilità edilizia, come indicato dall'art. 22, punto 7 bis, della Legge Regione Emilia Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e s.m.i. [Da presentare qualora non sia stata compilata la dichiarazione del possesso del certificato di conformità edilizia/agibilità] ➤ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura [Da presentare qualora non sia stata compilata la dichiarazione del possesso dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica

	<p>fognatura]</p> <p>➤ Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) indicate all'art. 2 D.P.R. n. 252/1998 relativa al possesso dei requisiti morali</p>
COSTO	NESSUNO
MODALITA' PAGAMENTI	/
TEMPISTICA	Inizio immediato dell'attività
SILENZIO ASSENSO	60 giorni dalla presentazione della richiesta
INFORMAZIONI (uff.- orari- modalità- tel.- mail)	<p>Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio</p> <p>Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento</p> <p>Giovedì dalle ore 09.00 alle 13</p> <p>Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30</p> <p>Sede:m Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE).</p> <p>Tel.: 0522 998513 o 0522 99875</p> <p>e-mail: commercio@comune.casalgrande.re.it.</p>
STRUMENTI DI TUTELA	<p>Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i., rivolgendosi (entro 20 giorni dalla scadenza dei termini) al Segretario comunale in qualità di funzionario titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo, l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117 D.lgs.104/2010 s.m.i..</p> <p>Per impugnazione atti: ricorso – Tar entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.</p>
SERVIZIO ON-LINE	www.suaper.lepida.it
POTERE SOSTITUTIVO (Art. 2 L. 241/90)	<p>Segretario Comunale - tel. 0522 998505; 0522 998511;</p> <p>mail:urp@comune.casalgrande.re.it</p>